

COMUNE DI SOLOFRA

Provincia di Avellino



Aggiornamento alla Pianificazione dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo nel Comune di Solofra (AV), ai sensi dell'art.10 della Lr n. 1/2014 - CIG: ZF923D100F

SIAD

COMMITTENTE

RTP

mandataria/capogruppo

ing. Alberto Melillo
via C.Colombo, 32 - 83100 Avellino (AV)
mail: studiomelillo@libero.it
pec: alberto.melillo@ingegneriavellino.it



mandante

ing. Paolo de Falco
via Nazionale, 37 - 83024 Monteforte Irpino (AV)
mail: ing.pdf@gmail.com
pec: paolo.defalco@ingegneriavellino.it
website: www.pdfstudio.it

mandante_giovane professionista

ing. Mario Melillo
via C.Colombo, 32 - 83100 Avellino (AV)
mail: mario.melillo@hotmail.it
pec: mario.melillo@ingpec.eu

Re Regolamento

DATA	REV	DESCRIZIONE	CODICE ELABORATO	SCALA
			Re	

INDICE

TITOLO I - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SIAD – REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI	2
Art. 1 - Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo - Regolamento per le attività commerciali.....	2
Art. 2 - Elaborati dello Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo	2
TITOLO II – COMMERCIO SU AREE PRIVATE.....	3
Art. 3 - Classificazione degli esercizi commerciali	3
Art. 4 – Documentazione minima da produrre per la richiesta di autorizzazione per i MAP - Mercati su Area Privata	4
Art. 5 – Documentazione minima da produrre per la richiesta dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti	4
Art. 6 – Parametri di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di vendita	5
Art. 7 – Orari esercizi commerciali	6
TITOLO III - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – REGOLAMENTO MERCATO COMUNALE	8
Art. 8 – Definizioni	8
Art. 9 - Orari del commercio su aree pubbliche e caratteristiche dei banchi e degli spazi	9
Art. 10 - Rilascio delle Autorizzazioni per il commercio su posteggi (tipo A – tipo B)	11
Art. 11 - Autorizzazioni per il commercio su posteggi	13
Art. 12- Posteggi occasionalmente liberi - Assegnazione giornaliera	13
Art. 13 – Sub-ingresso.....	14
Art. 14 - Modifica del settore merceologico autorizzato	14
Art. 15 - Scambio di posteggio.....	15
Art. 16 - Ampliamento del posteggio	15
Art. 17 - Presenze e assenze nei mercati	15
Art. 18 - Mercati straordinari	15
Art. 19 - Produttori agricoli.....	15
Art. 20- Cambiamento di residenza dell'operatore	16
Art. 21 - Modalità di eventuale sospensione del commercio su aree pubbliche	16
Art.22 - Individuazione di future aree mercatali	16
Art. 23 - Istituzione di un mercato	16
Art.24 - Mercati domenicali e festivi.....	17
Art.25 - Autorizzazioni per fiere-mercato e sagre	18
Art. 26 - Autorizzazioni stagionali.....	18
Art. 27 - Individuazione delle aree per il commercio itinerante	18
Art. 28 - Canoni per le aree mercatali attrezzate	18
Art. 29 - Canoni per le aree mercatali non attrezzate	19
Art. 30 - Eventuali esenzioni dei tributi locali.....	19
Art.31 – Divieti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.....	19
Art. 32 - Revoca, decadenza, rinuncia e sospensione delle Autorizzazioni	20
Art.33 – Ordine e pulizia del mercato	21
Art.34 - Controllo igienico sanitario	21
Art.35- Esposizione del documento e dei prezzi	21
Art.36- Sanzioni	22

TITOLO I - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SIAD – REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

ART. 1 - STRUMENTO D'INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO - REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

1. Il Regolamento per le attività commerciali disciplina tutte le attività commerciali così come definite dalla L.R. 1/2014.
2. Esso è integrato dalle Norme di Attuazione dello SIAD per le attività del Comune di Solofra (AV).

ART. 2 - ELABORATI DELLO STRUMENTO D'INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO

1. Lo Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2014, è costituito dai seguenti elaborati:
 - a. Zonazione delle previsioni commerciali - Planimetria scala 1:5000;
 - b. Norme di attuazione;
 - c. Relazione giustificativa delle scelte operate;
 - d. Regolamento per le attività commerciali;
 - e. Planimetria del vigente PUC afferente la zonizzazione;
 - f. Stralcio delle norme tecniche d'attuazione del PUC;
 - g. Planimetria a stralcio di Piani Sovracomunali e relative NTA;

TITOLO II – COMMERCIO SU AREE PRIVATE

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

1. Ai sensi del D.Lgs. n.114/98 e della L.R. della Campania n.1/2014, al fine di qualsivoglia valutazione connessa al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative, gli esercizi commerciali sono classificati in:
 - a. **EV - Esercizi di vicinato**, per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari aventi superficie di vendita fino a mq 250 (art. 4, comma 1, lett. d, D.Lgs. n.114/98);
 - b. **EMI - Esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari ingombranti**, delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (ad esempio: come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia);
 - c. **MA/M - Medie strutture di vendita, per prodotti alimentari e non alimentari**, aventi superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq (art. 4, comma 1, lett. e, D.Lgs. n.114/98);
 - d. **ME - Medie strutture di vendita, per prodotti esclusivamente non alimentari**, aventi superficie netta di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq (art. 4, comma 1, lett. e, D.Lgs. n.114/98);
 - e. **G1A/M- Ipermercati**, grandi strutture di vendita fino a 5.000 mq, per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
 - f. **G1E – Grande struttura di vendita**, fino a 15.000 mq, per la vendita di **solli prodotti non alimentari**;
 - g. **G2CQ - Centri commerciali di quartiere o interquartiere**, grande struttura di vendita costituita da almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, fino a 5.000 mq di vendita;
 - h. **G2CI - Centri commerciali inferiori**, grande struttura di vendita costituita da almeno 8 esercizi con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita tra 5.001 mq. fino a 15.000 mq;
 - i. **G2CS - Centri commerciali superiori**, grande struttura di vendita costituita da almeno 12 esercizi, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera, con superficie maggiore di 15.000 mq;
 - j. **GACP - Centri commerciali**, costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali: centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali, cioè grande struttura di vendita formata in maniera prevalente da aziende commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nel territorio regionale, per promuovere la modernizzazione delle piccole e medie imprese regionali, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali;

- k. **MAP mercato su area privata**, costituito da aggregazione di posteggi in numero di almeno 20, la cui singola superficie non superi 80 mq e di superficie complessiva di vendita non superiore a 10.000 mq;
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 1/2014, non sono considerati centri o parchi commerciali e non formano una struttura funzionale unitaria l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o direzionale, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni o di esercizi commerciali insistenti in un immobile privo di destinazione specifica oppure in uno stesso immobile che utilizzano separatamente accessi, ingressi ed aree di parcheggio.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PRODURRE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER I MAP - MERCATI SU AREA PRIVATA

1. Documentazione minima da produrre per la richiesta di autorizzazione per i mercati su area privata:
- Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente.
 - Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare, anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali.
 - Pianta dei posteggi, dei parcheggi ad uso della clientela e delle destinazioni d'uso delle aree.
 - Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
 - Studio dell'impatto dell'intervento sul traffico.
 - Piano di attuazione del codice del consumo.
 - Impegno al commercio dei prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il due per cento del totale dei prodotti alimentari venduti.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PRODURRE PER LA RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA, LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E GLI ESERCIZI SPECIALI PER LA VENDITA DI MERCI INGOMBRANTI

1. Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
2. Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;
3. Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;
4. Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale (Documento non obbligatorio per le autorizzazioni di medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000 e per gli esercizi speciali per merci ingombranti con superficie lorda inferiore a metri quadrati 1.500);
5. Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;
6. Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazione nonché di gestione (tre anni);
7. Studio dell'impatto ambientale (Documento non obbligatorio per le autorizzazioni di medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000 e per gli esercizi speciali per merci ingombranti con superficie lorda inferiore a metri quadrati 1.500);

8. Studio dell'impatto dell'intervento sul traffico;
9. Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla struttura; (Documento non obbligatorio per le autorizzazioni di medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000 e per gli esercizi speciali per merci ingombranti con superficie lorda inferiore a metri quadrati 1.500);
10. Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazione di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi, nonché del piano di pubblicizzazione delle ricadute occupazionali dell'intervento;
11. Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali;
12. Piano di utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per i nuovi edifici commerciali;
13. Piano di attuazione del codice del consumo;
14. Impegno al commercio di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti; (Documento non obbligatorio per le autorizzazioni degli esercizi commerciali destinati alla vendita esclusiva di prodotti extralimentari e per le medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri)
15. Impegno al commercio di prodotti extralimentari provenienti dal sistema produttivo della Regione Campania, per almeno il cinque per cento degli articoli extralimentari venduti (Documento non obbligatorio per le autorizzazioni degli esercizi commerciali destinati alla vendita esclusiva di prodotti alimentari e per le medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.500)
16. Il piano di recupero e di riuso delle acque meteoriche per gli usi non potabili. (Documento non obbligatorio per le autorizzazioni delle medie strutture e degli esercizi speciali per merci ingombranti)

ART. 6 – PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER L'INSEDIAMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. L'insediamento delle grandi strutture di vendita è soggetto ai seguenti parametri qualitativi di valutazione:
 - a. studio dell'impatto ambientale, asseverato da tecnico abilitato, contenente la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti, nonché l'esposizione dei dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che la struttura può produrre e delle misure previste per il monitoraggio; si intende positivamente riscontrato lo studio di impatto ambientale da cui risulta che l'intervento commerciale è compatibile con l'assetto ambientale oppure previe opportune prescrizioni;
 - b. studio del traffico, contenente la descrizione dell'incidenza che il traffico della clientela dell'insediamento commerciale avrà sul sistema viario e sulle ordinarie percorrenze veicolari del territorio; lo studio del traffico, asseverato da tecnico abilitato, corrisponde al riscontro del sistema viario esistente e di quello di progetto ricadente nel contesto dell'insediamento della grande struttura di vendita;

- c. piano analitico di autonomo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel contesto della nuova struttura distributiva;
- d. analisi delle ricadute occupazionali, dirette ed indirette, che la realizzazione della grande struttura di vendita apporterà, nonché delle procedure predisposte per assicurare la necessaria trasparenza nella pubblicizzazione delle opportunità lavorative;
- e. piano di attuazione delle previsioni del Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206/2005, contenente le modalità operative attraverso le quali la normativa sarà tradotta in servizio per il cliente;
- f. piano energetico che indica l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, a partire dal valore del trenta per cento al momento dell'apertura, intendendosi per nuovi edifici commerciali, gli edifici che sono realizzati completamente ex novo, non ricadendo in tale fattispecie né gli ampliamenti dimensionali delle strutture commerciali o degli immobili esistenti, né le ristrutturazioni edilizie, ancorché effettuate con demolizione e ricostruzione; non sono comunque soggetti a tale disposizione di promozione delle fonti energetiche rinnovabili i nuovi edifici realizzati nelle zone territoriali omogenee A, B e C.

ART. 7 – ORARI ESERCIZI COMMERCIALI

1. Gli orari e le giornate di apertura/chiusura al pubblico, sono rimesse alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle seguenti disposizioni, della L.R. 1/2014 e dell'art. 31 comma 2 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214:
 - a. Gli esercenti devono rendere noto al pubblico l'orario quotidiano e i giorni di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, dandone relativa comunicazione all'Ufficio Commercio del Comune con un preavviso almeno di dieci giorni, consultabili anche nel corso dell'orario di chiusura dell'attività.
 - b. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. Campania n.1/2014, si sancisce che:
 - Gli esercizi di vicinato posti nelle zone precedentemente definite quale centro storico sono esonerati dall'obbligo del rispetto dei periodi fissati per le vendite straordinarie;
 - Gli altri esercizi, indipendentemente dalla dimensione della superficie di vendita e dalla zona di localizzazione, possono rimanere aperti al pubblico dalle ore 07.00 alle ore 24.00, liberamente determinate dall'esercente.
 - c. Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 1/2014, in conformità con gli imperativi motivi di interesse generale di tutelare i diritti dei lavoratori e di incrementare i livelli occupazionali, è stabilito che per le medie e grandi strutture almeno il venti per cento del totale delle ore lavorative effettuate nei giorni festivi è svolto non facendo ricorso al lavoro straordinario degli addetti già impiegati nel corso dei giorni feriali e ricorrendo a nuova occupazione o al turnover dei dipendenti.
 - d. Gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 24 della L.R. 1/2014.

- e. In tutti i casi, l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e di chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, consultabili anche nel corso dell'orario di chiusura dell'attività.

TITOLO III - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – REGOLAMENTO MERCATO COMUNALE

ART. 8 – DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si intendono:
 - a. **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b. **aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c. **operatore**, il commerciante su aree pubbliche, titolare di autorizzazione, che vende al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su posteggio in concessione o in forma itinerante;
 - d. **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune ha la disponibilità e data in concessione all'operatore;
 - e. **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - f. **mercato in sede propria**, il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dallo SIAD, costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e servizi propri;
 - g. **mercato su strada**, il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
 - h. **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - i. **sagra**, la manifestazione di interesse prettamente locale che si svolge in modo ricorrente od occasionale, in coincidenza di particolari avvenimenti religiosi o altre ricorrenze folcloristiche o di tradizione locale;
 - j. **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, anche se non ha svolto l'attività;
 - k. **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha esercitato l'attività in tale fiera;
 - l. per **“spunta”**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di

- posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- m. per **“spuntista”**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare un posto non occasionalmente occupato dall'operatore in concessione o non ancora occupato;
- n. per **“attività stagionali”**, quelle attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano flussi turistici stagionali;
- o. per **“chiosco”**, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica o materiale;
- p. per **“negozio mobile”**, il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- q. per **“banchi temporanei”**, attrezzature di esposizione facilmente smontabili e asportabili al termine dell'attività commerciale;
- r. per **“fiera-mercato”**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, specializzati in oggetti usati, anticherie, opere d'arte, di pittura, di scultura, collezionismo, hobbismo, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini;
- s. per **“miglioria”**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nello stesso mercato o fiera oppure in istituendo mercato o fiera, allo scopo di migliorarne la propria posizione;
- t. per **“autorizzazione di tipo A”**, l'atto amministrativo che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo decennale di un posteggio nonché all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, che è rilasciato dal Comune sede del posteggio;
- u. per **“autorizzazione di tipo B”**, l'atto amministrativo che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente in forma itinerante, nonché alla vendita al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, che è rilasciato dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica.

ART. 9 - ORARI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E CARATTERISTICHE DEI BANCHI E DEGLI SPAZI

1. Nel territorio di Solofra, compatibilmente con quanto stabilito nella norma di attuazione, si confermano le seguenti aree compatibili con lo svolgimento di mercati, di fiere-mercato specializzate e di sagre, già individuate nel previgente SIAD:
- Via Sorbo Sottano – Mercato ordinario;
 - Via Sorbo Sottano – Mercato giornaliero;
 - Via Afflitta angolo Via Felice de Stefano – Mercato ordinario;
 - Via Fratta – Mercato ordinario;

- S. Agata – Via Cigliano – Via Melito – Mercato giornaliero;
 - Piazza S. Rocco – S. Michele – Mercato dell'antiquariato e del collezionismo;
 - Via Felice de Stefano – Mercato specializzato o esclusivo.
2. Laddove non sia diversamente previsto, si applicano ai commercianti su aree pubbliche le medesime norme dettate per il commercio in sede fissa, ivi incluse le deroghe alla chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale stabilite nelle norme statali e regionali, nonché nelle norme di attuazione dello Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo del Comune di Solofra.
3. L'accesso degli operatori può avvenire solamente nell'ora precedente all'inizio del mercato; il loro deflusso può e deve avvenire esclusivamente nell'ora successiva alla chiusura del mercato. Nessuna contrattazione o prenotazione può essere effettuata prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.
4. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, non si effettuerà. In tal caso il Sindaco può, a richiesta delle Organizzazioni di categoria, autorizzare lo svolgimento del mercato in altro giorno, ove le condizioni della circolazione, oppure altre di pubblico interesse, lo consentano.
5. Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 1/2014, lo svolgimento dei mercati nei giorni festivi e di domenica è consentito esclusivamente per:
- mercato straordinario;
 - mercato dell'antiquariato e del collezionismo.
- Per le seguenti tipologie, lo svolgimento in giorni festivi e di domenica è consentito solo se già esistenti all'entrata in vigore della L.R. 1/2014:
- mercato giornaliero o rionale;
 - mercato stagionale;
 - mercato specializzato.
6. All'interno del mercato settimanale sono previste due zone distinte in:
- Zona A: posteggi per alimentari;
 - Zona B: posteggi per non alimentari.
7. La vendita di prodotti alimentari deve essere esercitata nel rispetto della normativa vigente, con le modalità, i veicoli e le attrezzature necessarie a garantire che gli stessi siano protetti da contaminazioni esterne e conservati in maniera adeguata. In ogni caso dovrà essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie. La mancata osservanza di tali norme è motivo di revoca dell'autorizzazione.
8. Le merci in vendita devono essere distribuite sugli appositi banchi posizionati all'interno degli spazi, delimitati a loro volta da specifica segnaletica orizzontale, e la cui superficie è quella risultante dall'allegata planimetria nella quale vengono singolarmente individuati e progressivamente numerati.
9. I banchi di vendita devono avere un'altezza minima dal suolo di mt. 0,50. Il tendone a copertura del banco deve avere un'altezza minima da suolo di mt. 2,00 misurata dalla parte più bassa e non può sporgere oltre il confine dello spazio assegnato. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi non possono essere inferiore a mt. 2,50 misurati sulla segnaletica orizzontale.
10. Esse dovranno essere sempre lasciate libere da cose per consentire il regolare transito dei clienti e per i casi di emergenza, così com'è altresì vietato occupare anche in minima parte ogni altro spazio non destinato alla vendita e oggetto di specifica concessione.

11. Le dimensioni globali delle aree occupate dal mercato, escluso il parcheggio, devono essere tali da consentire all'operatore un'adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.
12. I posteggi devono avere una superficie utile da poter essere utilizzata anche dagli automezzi attrezzati con punti di vendita.
13. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di mt. 0.50 che dovrà essere sempre lasciato libero da cose e attrezzature.
14. Tutte le merci devono essere distribuite per la vendita sui banchi.
15. È consentita l'esposizione a terra solo per calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta e complementi di arredo. È fatto divieto assoluto di svolgimento dell'attività al di fuori delle aree di sosta appositamente individuate, pena la revoca dell'autorizzazione.
16. I venditori che utilizzano le aree di sosta sono tenuti alla pulizia delle stesse, e tenerle libere da rifiuti o materiale di qualsiasi genere. La contestazione per mancata pulizia delle aree per più di due volte è motivo di decadenza della concessione.

ART. 10 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO SU POSTEGGI (TIPO A – TIPO B)

1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche a posto fisso - Autorizzazioni di tipo A - sono rilasciate dal Responsabile del SUAP, ai sensi dell'art.28, comma 3, del D.Lgs. n.114/98, per i settori alimentare e non alimentare, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, secondo le procedure disposte ai sensi dell'art.32 della L.R. Campania n.1/2014.
2. I posteggi sono dati in concessione per 10 anni, con indicazione nell'autorizzazione amministrativa del luogo determinato di attività. L'autorizzazione può essere tacitamente rinnovata, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98.
3. Per rilasciare le Autorizzazioni di tipo A, il Comune di Solofra deve disporre di posteggi e deve aver seguito la procedura prevista dalla L.R. Campania n.1/2014 per la comunicazione alla Regione Campania, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro il 30 luglio di ogni anno, del numero dei posteggi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie e l'appartenenza al settore alimentare o extralimentare, o la specifica tipologia se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato.
4. Non è consentito attivare alcun procedimento di assegnazione prima che la Regione renda pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili nonché il modello di Bando cui il Comune deve uniformarsi.
5. Entro 45 giorni, la Regione rende pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di Bando cui il Comune deve uniformarsi: in data antecedente a tale pubblicazione non è consentito attivare alcun procedimento di assegnazione.
6. Prima di procedere alla comunicazione alla Regione dell'elenco dei posteggi liberi da assegnare in concessione mediante il Bando di cui sopra, il Comune provvede, su richiesta degli operatori interessati, agli spostamenti di posteggio nel rispetto delle graduatorie di ciascuna fiera e mercato e, per ordine decrescente, delle seguenti condizioni:
 - a. maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;

- b. maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - c. maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di settore merceologico diverso;
 - d. maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di settore merceologico diverso;
 - e. maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
 - f. maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio della originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa in caso di subentro nella titolarità dell'azienda.
7. Il Comune entro 20 giorni dalla predetta pubblicazione, emana (e pubblica sul BURC) il Bando per indire la gara di assegnazione dei posteggi, precisandone il luogo, la periodicità dell'uso e l'eventuale vincolo merceologico, nonché ogni informazione utile per assicurare la massima trasparenza al procedimento di assegnazione.
8. I soggetti interessati, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul BURC, devono trasmettere al Servizio Commercio su aree pubbliche le domande di partecipazione al Bando o mediante raccomandata A.R. o mediante consegna all'Ufficio Protocollo Generale del Comune. Nel caso in cui il 20° giorno dalla data di pubblicazione del Bando sul BURC sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo.
9. Ai fini del rispetto di detto termine, fa fede rispettivamente o la data di spedizione della raccomandata A.R. o la data di registrazione al Protocollo Generale.
10. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande, secondo i criteri di priorità fissati dall'art.32 della L.R. Campania 1/2014:
- a. maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree, valutabile in riferimento all'anzianità di esercizio dell'impresa, compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione, ha una specifica valutazione nel limite del quaranta per cento del punteggio complessivo. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
 - b. nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;
 - c. presentazione di apposita documentazione che attesta la regolarità della posizione dell'impresa, individuale e societaria ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;

- d. per le nuove autorizzazioni, l'obbligo di presentazione di idonea documentazione che attesta la regolarità della posizione d'impresa ai fini previdenziali, contributivi e fiscali mediante il documento unico di regolarità contributiva, di seguito denominato DURC.
11. La concessione dei posteggi ha validità decennale ed è strettamente personale. Essa non può essere trasferita a terzi se non con la cessione in proprietà dell'attività. In ogni caso nessuno può essere titolare di più di due concessioni di suolo pubblico nello spazio adibito a mercato settimanale. Alla scadenza della concessione si procede secondo i criteri previsti dal presente regolamento. In ogni caso non sarà autorizzato il trasferimento della concessione laddove il cedente abbia omesso il pagamento della tassa di occupazione.
12. Al rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio itinerante su aree pubbliche di tipologia B provvede il Comune in cui si intende avviare l'attività. Il SUAP del Comune di Solofra converte d'ufficio in nuove autorizzazioni le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della previgente normativa.

ART. 11 - AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO SU POSTEGGI

1. Le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2010, e già prorogate per effetto dell'art. 70, comma 5, del citato decreto fino alla data del 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, cioè fino all'8 maggio 2017. Le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra il 5 luglio 2012 ed i cinque anni successivi, sono prorogate fino al termine di tale periodo, cioè fino al 5 luglio 2017.
2. Le concessioni dei posteggi ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali intendono esercitare nelle aree appositamente previste nei mercati periodici, sono effettuate dal Comune sede di mercato secondo quanto stabilito dal regolamento del mercato stesso.
3. Le autorizzazioni rilasciate secondo la normativa previgente sono convertite di diritto, a far data dalla entrata in vigore del presente Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo, mediante la sostituzione del titolo o mediante l'apposizione di un timbro di convalida.
4. Qualora il Comune, per motivi di pubblico interesse, riduca i posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione, se disponibile, di altro posteggio comunale avente almeno la stessa superficie.

ART. 12- POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI - ASSEGNAZIONE GIORNALIERA

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari, durante il periodo di non utilizzazione, sono assegnati giornalmente a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nel rispetto del settore merceologico, e, per ordine decrescente, delle seguenti condizioni:
- a. maggior numero di presenze maturate nel mercato;
 - b. maggiore anzianità di azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa;
 - c. ordine cronologico di presentazione della domanda;

- d. anzianità dell'operatore;
- e. sorteggio tra soggetti con i medesimi requisiti.

ART. 13 – SUB-INGRESSO

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio è personale. Il trasferimento dell'autorizzazione avviene a seguito di morte del titolare, di cessione dell'azienda o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
2. La reintestazione di un'autorizzazione è effettuata a mezzo di SCIA, corredata dalla dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesta il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e presentata allo SUAP, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività.
3. L'autorizzazione e la concessione di cui al comma 1, è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne fanno domanda, se l'amministratore li ha nominati con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile; in ogni caso il soggetto reintestataro dell'autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'articolo all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.
4. L'erede privo dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, inizia l'attività soltanto dopo aver acquisito i requisiti e chiesto l'autorizzazione al Comune con apposita istanza.
5. Il soggetto di cui al comma 4, se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data in cui ha acquisito il requisito, decade dal diritto di esercitare l'attività, fatta salva la richiesta di proroga.
6. Nel caso di morte del titolare, se l'erede non è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e non intende continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti. La SCIA di reintestazione è presentata dal cessionario al Comune in conformità delle disposizioni di cui al comma 2
7. Il sub-ingresso nella gestione e nella proprietà dell'attività di commercio su aree pubbliche è effettuato dal Comune:
 - a. sede del posteggio per l'attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a) della L.R. 1/2014;
 - b. di residenza del subentrante per l'attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) della L.R. 1/2014.

ART. 14 - MODIFICA DEL SETTORE MERCEOLOGICO AUTORIZZATO

1. In caso di domanda per la modifica del settore merceologico dell'autorizzazione, il Comune consente la variazione dell'autorizzazione previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e professionali dell'operatore richiedente, e sempre che il posteggio assegnato consenta l'inserimento della tipologia dei prodotti di cui all'istanza. La richiesta s'intende accolta qualora non sia comunicato, entro trenta giorni, l'eventuale diniego.

ART. 15 - SCAMBIO DI POSTEGGIO

1. L'eventuale scambio di posteggio fra operatori, nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può avvenire solamente dopo l'autorizzazione concessa dal Comune, che può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione dei bandi di concorso.

ART. 16 - AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO

1. È consentito ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda, che l'alienante rinunci alla concessione in favore dell'acquirente, che i posteggi - anche se funzionalmente possono essere considerati come un'unica azienda - siano divisi o separati, al fine di conservare gli spazi operativi previsti nel mercato, e che la superficie risultante non ecceda 100 metri quadrati.

ART. 17 - PRESENZE E ASSENZE NEI MERCATI

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite; qualora non sia presente entro 60 minuti dall'orario stabilito, sarà considerato assente, senza rimborso della tassa giornaliera corrisposta. Lo spazio in questione potrà essere assegnato ad altro commerciante tratto dai ruolini di spunta.
2. È obbligatoria la permanenza dell'operatore per tutta la durata del mercato, per cui, in caso contrario, l'operatore, fatti salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
3. La Polizia Municipale provvederà ad annotare le presenze e le assenze degli operatori.
4. Ai fini della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o, in caso di Società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza.
5. In entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati in forza di apposita annotazione scritta sull'autorizzazione.

ART. 18 - MERCATI STRAORDINARI

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive di un mercato tradizionale, sono programmati, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza riassegnazione dei posteggi. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate ai fini della revoca per mancata attività.

ART. 19 - PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'attività per i produttori agricoli è autorizzata ai sensi della legge n.59/63 oppure a seguito della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività effettuata ai sensi dell'art.19 della legge 241/90 e del D.P.R. 300/92, cui consegue l'attività di vigilanza e di controllo da parte dell'Amministrazione nel successivo lasso temporale di 60 giorni.

2. La data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, purché regolare e completa, è equiparata alla data di rilascio di un'autorizzazione.
3. Il Comune esperirà opportune indagini per verificare che i produttori diretti vendano esclusivamente merci di propria produzione.
4. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara pubblicato sul B.U.R.C. regionale e pubblicizzato per le vie cittadine.
5. Le domande sono inviate direttamente al sindaco del Comune sede di posteggio, mediante raccomandata, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.
6. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a. richiesta di posteggio da parte di produttore agricolo non titolare di altre autorizzazioni.In ulteriore subordine progressivo:
 - b. anzianità di iscrizione allo SCAU;
 - c. numero familiari a carico;
 - d. anzianità del richiedente;
 - e. presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap.

ART. 20- CAMBIAMENTO DI RESIDENZA DELL'OPERATORE

1. In caso di trasferimento di residenza, l'operatore, dovrà comunicare al Responsabile del SUAP del Comune di nuova residenza, tutti i dati connessi all'archivio di cui al comma 5 dell'art. 32 della L.R. Campania n.1/2014.

ART. 21 - MODALITÀ DI EVENTUALE SOSPENSIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'eventuale sospensione di un mercato per rilevanti motivi di carattere igienico-sanitario, deve riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare l'attività secondo calendario.
2. In caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il Sindaco, potrà ordinare la straordinaria e temporanea sospensione delle attività di commercio, al fine di procedere all'immediato ripristino delle condizioni per l'esercizio delle attività previste.

ART.22 - INDIVIDUAZIONE DI FUTURE AREE MERCATALI

1. La definizione di altre o future aree di mercato terrà conto dei seguenti elementi:
 - a. Previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;
 - b. Norme in materia di viabilità;
 - c. Limitazioni e divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - d. Prescrizioni di carattere igienico-sanitario;
 - e. Ogni altro motivo di pubblico interesse.

ART. 23 - ISTITUZIONE DI UN MERCATO

1. L'istituzione di un mercato è disposta con Deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

2. Nella Deliberazione devono essere indicati:
 - a. l'organico dei posteggi;
 - b. l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
 - c. il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli anche in relazione alla stagionalità delle produzioni;
 - d. le attrezzature ed i servizi comunali
3. La Deliberazione Consiliare sarà trasmessa al competente Ufficio della Giunta Regionale.
4. Nell'istituzione del mercato devono essere identificati adeguati impianti e servizi per gli aspetti igienico-sanitari, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie.
5. Nell'istituire nuovi mercati, saranno privilegiate le zone che consentano la forma di mercato a sviluppo lineare, costituita da due file contrapposte, l'una composta di soli generi alimentari e l'altra di generi non alimentari, con i posteggi per le merceologie trainanti il flusso dei consumatori situati all'estremità meno favorita dall'accessibilità, onde far osservare al consumatore l'intera offerta, traendone vantaggi di servizio e migliorare la produttività del mercato.
6. I mercati da istituire devono essere completi di tutte le merceologie riferibili al livello di servizio che vogliono offrire, privilegiando la seguente proporzione:
 - a. posteggi del settore alimentare: 35% del totale;
 - b. posteggi del settore extralimentare: 65% del totale.
7. Gli operatori su aree pubbliche, titolari di autorizzazioni da oltre 24 mesi, possono riunirsi in consorzio o società consortili e mettere a disposizione del Comune un'area mercatale, che può essere destinata a tale attività, se compatibile con le previsioni urbanistiche, ed in tale fattispecie i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.
8. Per l'ampliamento del numero dei posteggi e/o l'aumento di frequenza della periodicità di un mercato, si applicano le stesse norme previste per l'istituzione ex novo, ma i relativi provvedimenti sono delegati alla Giunta Comunale.
9. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato sono deliberati con le stesse norme previste per l'istituzione ex novo, ma i relativi provvedimenti sono delegati alla Giunta Comunale. Tali provvedimenti possono essere deliberati esclusivamente sulla base di una documentata variazione della domanda dei consumatori.

ART.24 - MERCATI DOMENICALI E FESTIVI

1. Nei giorni domenicali e festivi, è consentito lo svolgimento di:
 - a. mercati di cui all'art. 40 comma 1 lett. f) g) della L.R. 1/2014;
 - b. mercati di cui all'art. 40 comma 1 lett. a), b), c), d), e) della L.R. 1/2014, se già operanti alla data di entrata in vigore della stessa legge;
2. Durante lo svolgimento dei mercati di cui alle lettere a) e b) del presente articolo è consentito agli operatori al dettaglio, diversi dai commercianti su aree pubbliche, di tenere aperti gli esercizi.
3. Sono fatte salve, comunque, le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in materia di orari per gli esercizi commerciali.

ART.25 - AUTORIZZAZIONI PER FIERE-MERCATO E SAGRE

1. Per le aree su cui si svolgono fiere-mercato o sagre, le assegnazioni dei siti sono stabilite dal Sindaco, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n.114/98, in base ai criteri fissati nel provvedimento d'istituzione.
2. Nel provvedimento di istituzione delle fiere-mercato specializzate, si possono riservare siti a soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.
3. Il Comune può anche assegnare l'area ad Associazioni, Organizzazioni di volontariato ed altre Organizzazioni senza fine di lucro, a condizione che gli operatori che utilizzeranno, temporaneamente, l'area siano muniti dell'autorizzazione per l'itineranza o possano essere parificati ai soggetti autorizzati.
4. In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee, anche a soggetti non muniti dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n.114/98.
5. Al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra i diversi paesi dell'Unione Europea, il Comune può prevedere posteggi temporanei aggiuntivi riservati ad operatori comunitari o manifestazioni fieristiche apposite.
6. Il Comune può richiedere agli operatori particolari strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei per il contesto urbano o per il tema della fiera-mercato o della sagra.
7. In occasione di fiere, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee sullo stesso spazio. In ogni caso il Comune può decidere di sospendere o annullare tutte le attività oggetto del presente regolamento, per motivi di ordine pubblico ovvero di tutela della salute pubblica.

ART. 26 - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal Sindaco, con riferimento ad un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla L.R. 1/2014.

ART. 27 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER IL COMMERCIO ITINERANTE

1. In considerazione degli aspetti relativi ad accessibilità, viabilità e rapporto con il contesto ambientale, con il presente provvedimento si individuano le aree compatibili con lo svolgimento di commercio itinerante. Le aree prescelte saranno individuate con eventuale Ordinanza Sindacale.
2. L'individuazione di altri o diversi spazi in cui è legittima l'itineranza avviene con ordinanza sindacale, a cadenza annuale, e non comporta questioni di rilevanza urbanistica.

ART. 28 - CANONI PER LE AREE MERCATALI ATTREZZATE

1. Per tutte le aree mercatali dotate delle attrezzature e dei servizi comunali essenziali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, così come identificate nel presente Strumento, si stabilisce che i canoni minimi e massimi della tassa di posteggio

- applicabile dal Comune di Solofra ai sensi dell'art.49 della L.R. Campania n.1/2014, siano fissate con tariffe vigenti al momento di approvazione del presente Strumento.
2. È altresì dovuto, il pagamento da parte degli operatori della Tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il canone potrà essere differenziato nell'ambito del territorio comunale, tenendo conto delle diverse tipologie di mercato.
 3. I limiti della tassa di posteggio relativi al mq. annuo sono ricavabili da quelli giornalieri moltiplicati: per 40 settimane e per sette giorni per gli operatori che occupano permanentemente il suolo pubblico, per il numero di giornate di mercato per gli operatori titolari di posteggio nei mercati periodici.
 4. Il Comune, nell'ambito dei limiti minimi e massimi sopra indicati, può graduare nel tempo il previsto incremento della tassa di posteggio. Inoltre, il livello di detta tassa potrà essere differenziato nell'ambito del territorio comunale per tener conto delle diverse tipologie di mercato. Analoga differenziazione può essere prevista a seconda della stagionalità dell'attività di mercato e dell'esistenza o meno di consistenti flussi turistici.
 5. Il Comune può istituire forme di abbonamento per un minimo di 40 settimane annue, il cui importo medio per giornata di frequenza non potrà comunque scendere al di sotto dell'aliquota minima stabilita.
 6. La tassa di occupazione del suolo, dei banchi di vendita e per tutti i posti in genere da occupare nell'ambito del mercato è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale.
 7. Per i posteggi di durata temporanea il pagamento della tassa va fatta sul posto a mani dell'incaricato della ditta a cui è stato affidato l'appalto.
 8. Per i posteggi fissi il pagamento va fatto all'atto del rilascio della concessione. Chiunque ometta di pagare la tassa fissata o comunque di corrispondere quanto dovuto, dovrà sgomberare immediatamente il posto occupato, salvo ed impregiudicato il sequestro di quanto forma oggetto dell'occupazione abusiva e la contravvenzione dovuta per violazione alle norme regolamentari, nonché la revoca della concessione.

ART. 29 - CANONI PER LE AREE MERCATALI NON ATTREZZATE

1. Per tutte le aree mercatali non dotate delle attrezzature e dei servizi comunali essenziali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, si stabilisce che la concessione del posteggio è sottoposta al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per le attività produttive (TOSAP) mq. per giornata e della Tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi, secondo le tariffe vigenti.

ART. 30 - EVENTUALI ESENZIONI DEI TRIBUTI LOCALI

1. Il Comune, nell'interesse dei consumatori e per incentivare la presenza del commercio su aree pubbliche, può disporre la esenzione completa o parziale dei tributi locali, sia per i mercati dotati di attrezzature, sia per le aree prive di tali strutture.

ART.31 – DIVIETI PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. È fatto divieto di danneggiare in qualsiasi modo il suolo dato in concessione per l'esercizio dell'attività, pena il pagamento delle spese per il ripristino.

2. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella concessa né occupare spazi comuni riservati al transito, o, comunque, non attribuiti in concessione.
3. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, mentre è consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi, musicassette, compact disc e similari, finalizzato all'acquisto dei prodotti, e, in ogni caso, con volume tale da non arrecare alcun disturbo agli altri operatori e ai frequentatori.

ART. 32 - REVOCA, DECADENZA, RINUNCIA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n.114/98;
 - non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la possibilità di un'eventuale proroga di durata non superiore a sei mesi, per comprovata necessità;
 - rimangano assenti dal mercato per più di tre volte consecutive, fatti salvi i casi di assenza per giustificato motivo;
 - non esercitino personalmente il posto assegnato ovvero lo esercitino a mezzo di sostituto non autorizzato;
 - si siano resi responsabili di almeno due violazioni al presente Regolamento;
 - non risultino essere in regola con il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, della Tarsu, nonché delle eventuali utenze (idriche ed elettriche);
 - non risultino essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
 - non risultino essere in possesso di "nulla osta" antimafia.
2. Il titolo amministrativo per l'apertura di un esercizio commerciale è revocato, inoltre, se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo che la sospensione dipende da cause non imputabili al titolare.
3. Il suolo oggetto di revoca potrà essere assegnato ad altro esercente in possesso dei requisiti e secondo i criteri di cui agli artt. 32 e 33 Legge Regionale 1/2014.
4. Il settore cui è demandata la vigilanza del mercato, provvede alla registrazione delle assenze e alla successiva assegnazione nel rispetto della destinazione merceologica con l'applicazione della TOSAP e della TARSU dovute. Nel computo delle assenze non viene tenuto conto del mercato, che per qualunque motivo, non ha avuto effettivamente luogo. Sono altresì esclusi da tale computo gli operatori portatori di handicap.
5. Il Comune informa l'interessato dell'avvio del procedimento di decadenza, fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
6. I Comuni sede di posteggio per i quali è stata effettuata la rinuncia, assegneranno gli stessi agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.
7. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n.114/98, con il medesimo provvedimento con il quale è irrogata la sanzione amministrativa.

ART.33 – ORDINE E PULIZIA DEL MERCATO

1. L'ordine e la disciplina del mercato vengono assicurati dagli agenti di Polizia Municipale incaricati, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato.
2. I concessionari dei posti sono personalmente responsabili della manutenzione e buona conservazione del posto assegnato senza apportare alcuna modifica che non sia stata autorizzata dall'Ente concedente.
3. Cessate le attività di vendita, i venditori hanno l'obbligo di riordinare, pulire il proprio spazio e raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli negli appositi contenitori a ciò destinati.
4. Ogni violazione alle particolari norme di questo articolo, può portare alla sanzione della sospensione.

ART.34 - CONTROLLO IGIENICO SANITARIO

1. Il controllo igienico sanitario del mercato viene effettuato dall'autorità sanitaria e dagli Agenti di Polizia Municipale incaricati.
2. I venditori di generi alimentari nonché i loro dipendenti, devono essere muniti di tessera sanitaria. Sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalla competente Autorità ed esibire tutte le certificazioni su semplici richieste del personale di Polizia Municipale.
3. Sullo stesso banco di vendita non sono ammesse l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non, ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolci.
4. Le derrate poste in vendita che non avessero i requisiti di legge o di regolamento o comunque corrispondenti alle norme igienico sanitarie saranno senz'altro sottoposte a sequestro e, quindi, destinate alla distruzione su ordinanza dell'Autorità Sanitaria, senza pregiudizio della relativa contravvenzione.
5. Sul sequestro l'interessato può presentare reclamo all'Autorità Sanitaria. Sul reclamo deciderà inappellabilmente l'Autorità Sanitaria.

ART.35- ESPOSIZIONE DEL DOCUMENTO E DEI PREZZI

1. È fatto obbligo per ogni singolo partecipante tenere esposto in modo ben visibile il documento da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione e l'iscrizione nella speciale sezione del registro presso la Camera di Commercio.
2. L'esercente l'attività di cui al presente regolamento è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi in modo ben chiaro e visibile come previsto dalla vigente normativa.
3. Presso il Comune è tenuto un registro nel quale sono iscritti tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche che hanno ottenuto l'autorizzazione all'occupazione del posteggio fisso, con l'indicazione della tipologia merceologica, delle tasse dovute, del posto assegnato, della scadenza della concessione ed eventuali rinnovi, nonché del personale dipendente autorizzato all'ingresso.
4. Inoltre è fatto obbligo per il Comune disporre di uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultino, per ogni autorizzazione in carico:
 - a. nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;
 - b. numero e tipologia dell'autorizzazione;

- c. numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
 - d. estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
 - e. settori merceologici autorizzati.
5. Su tale schedario dovranno essere riportati tutti gli eventi riguardanti l'autorizzazione ed i posteggi (sub-ingresso, cambiamenti di residenza del titolare, sospensione, revoche, decadenza, altre variazioni).

ART.36- SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune dove si è verificata l'infrazione secondo quanto previsto dall'art. 57 della L.R. 1/2014. Il Comune è l'autorità competente all'accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal succitato articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.
2. Chiunque violi le norme, le limitazioni e divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dall'entrata in vigore del presente Strumento, è punito con le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n.114/98 e dalla L.R. Campania n.1/2014.
3. Nel caso di recidive si applicano le norme di cui al presente Regolamento.